



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali poste in scioglimento dal Giudice delegato del Registro delle imprese

IL CONSERVATORE VISTO

- la legge 580/1993, *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e s.m.i.;

- il D.P.R. 581/1995, *“Regolamento di attuazione del registro imprese”* e s.m.i.;

- la legge 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. e, in particolare, l'art. 21-bis, con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

- l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato *“Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi”*;

- la disciplina contenuta nel codice civile avente ad oggetto la cancellazione delle società di capitali e, in particolare, l'art. 2490 c.c., come introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, al comma 6;

- i principi di carattere generale enunciati dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005, nella parte in cui afferma che *“la consistente persistenza negli archivi delle Camere di commercio di posizioni non più attive comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e ostacola la conoscenza della realtà economica del Paese”*;

CONSIDERATO

- che nel Registro delle imprese di Cuneo è stata rilevata la presenza di oltre 300 società di capitali poste in scioglimento d'ufficio dal Giudice delegato del Registro delle imprese e per le quali non è mai stato nominato il

liquidatore, né per volontà dell'assemblea dei soci e neppure, su istanza di soci, amministratori o sindaci, da parte del Tribunale;

- che l'attività di revisione delle risultanze del Registro delle imprese (c.d. "*pulizia del Registro delle imprese*") costituisce un'attività necessaria al fine di assicurarne la fedele rappresentazione della realtà imprenditoriale operante sul territorio;

- che lo scioglimento di una società determina il mutamento del suo scopo, da "*svolgere in comune un'attività economica al fine di dividere gli utili*" a "*definire i rapporti derivanti dall'attività sociale e di ripartire tra i soci l'eventuale attivo*" e che la "messa in liquidazione" non determina comunque un mutamento della personalità giuridica della società (Cass. 29776/2008);

- che, anche in assenza di formale nomina dell'organo liquidatorio, l'obbligo di redazione del bilancio annuale permane in capo all'organo amministrativo della società;

- che, tenuto conto dell'importante lasso temporale ormai decorso dal momento in cui le società interessate sono state poste in scioglimento d'ufficio, senza che vi sia stato alcun impulso di parte finalizzato alla nomina del liquidatore, corroborato dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio, si evincono evidenti segni di disinteresse da parte di soci, amministratori o sindaci nei confronti della società di appartenenza;

- che tale conclamato e protratto disinteresse evidenzia l'inutilità dell'avvio di un formale procedimento ex art. 2190 c.c. finalizzato ad invitare le società interessate al rispetto delle fasi procedurali dettate dal codice civile (nomina liquidatori, deposito del bilancio finale di liquidazione, richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese);

- che, essendo necessario ponderare il rispetto delle norme dettate dal codice civile con le norme pubblicistiche in premessa illustrate, secondo criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché per ragioni di economia procedimentale, l'omesso impulso da parte dei soci e degli organi sociali al fine della nomina del liquidatore deve cedere all'interesse pubblicistico alla c.d. "*pulizia del Registro delle imprese*";

- i controlli effettuati per ogni società di capitali posta in scioglimento d'ufficio dal Giudice delegato del Registro delle imprese conformemente alle indicazioni contenute determinazione dirigenziale n°413 del 04/06/2024, con la quale si è proceduto ad individuare le condizioni per l'avvio del procedimento di cancellazione delle società di capitali interessate;

- che risultano decorsi i termini previsti dall'avviso pubblicato in data 22 gennaio 2025 all'Albo camerale che sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti d'ufficio";

- che risultano decorsi i termini previsti dall'avviso inviato tramite pec alle imprese aventi domicilio digitale in data 10 marzo 2025;

DETERMINA

- di cancellare le società di capitali di cui all'allegato A poste in scioglimento d'ufficio dal Giudice delegato del Registro delle imprese recanti le condizioni definite con la determinazione dirigenziale n°413 del 04/06/2024;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale online per trenta giorni;
- di considerare la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione albo camerale online quale notifica alle società coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 241/1990;
- di comunicare tempestivamente l'adozione di questo provvedimento – e comunque entro otto giorni – alle società dotate di domicilio digitale attivo;
- di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL, e agli altri Enti collegati per i provvedimenti di loro competenza;

INFORMA

- che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso l'ufficio Registro delle imprese della Camera di commercio di Cuneo, ai sensi della vigente disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

Il Conservatore
(Ing. Maria Paola MANCONI)

La firma, nel documento originale elettronico, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".